TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 95

Circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati negli Stati esteri

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base ai certificato di immatricolazione dello Stato di origine.

Versione in vigore dal 1 luglio 1959, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-95-circolazione-degli-autoveicoli-dei-motoveicoli-e-dei-rimorchi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it